

**DOMENICO PECILE**  
**VESCOVO**  
**DI**  
**LATINA - TERRACINA - SEZZE - PRIVERNO**

Prot. n.50/89/Dc

Vista l'istanza del Commissario Vescovile e dell'Assistente Ecclesiastico della Confraternita di S.Maria della Sorresca, con sede in San Felice Circeo, presentata in data 18/4/1989, tendente ad ottenere l'approvazione dello Statuto della medesima Confraternita, in sostituzione del precedente Statuto del 1904, e il riconoscimento della stessa come persona giuridica pubblica canonica;

esaminati attentamente gli articoli del suddetto Statuto e riconosciuti conformi alle vigenti norme canoniche;

Noi, con la nostra potestà ordinaria, con il presente Decreto,

APPROVIAMO e PROMULGHIAMO

lo Statuto della Confraternità di S.Maria della Sorresca, con sede in San Felice Circeo presso la Chiesa parrocchiale di S.Felice Martire e

RICONOSCIAMO

la suddetta Confraternita di S.Maria della Sorresca quale persona giuridica pubblica canonica, a norma dei cann.116 e 312 del Codice di Diritto Canonico.

La Vergine Santa, invocata da secoli con il titolo di S.Maria della Sorresca nel più antico Santuario della Diocesi, protegga i membri della Confraternita sui quali, unitamente ai richiedenti e al Padre Spirituale - Rettore, invochiamo la Benedizione del Signore.

Dato a Latina il 24 aprile 1989

*+ Domenico Pecile*

Il Cancelliere Vescovile

*[Handwritten signature of the Vicar General]*



Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature of the Vicar General]*

## STATUTO

### DELLA CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA SORRESCA

#### Capitolo I

##### NATURA

###### Art.1

E' costituita in San Felice Circeo (LT), presso la Chiesa parrocchiale di San Felice Martire la "CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA SORRESCA", quale associazione pubblica di fedeli laici di ambo i sessi, esistente già nel 1798.

###### Art.2

Essa gode di personalità giuridica canonica in forza del Decreto dell'Ordinario Diocesano n. 50/89/Dc del 24 aprile 1989, a firma di S.E. Mons. Domenico Pecile, Vescovo della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, a norma dei canoni 301 e 313 del Codice di Diritto Canonico.

###### Art.3

La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopo di lucro.

###### Art.4

La Confraternita ha, in particolare, come finalità sue proprie:

- a) formare i membri alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana con incontri periodici di formazione e di vita comune;
- b) promuovere il culto della Beata Vergine Maria, sotto il titolo di S.Maria della Sorresca, custodendo con venerazione e con decoro l'immagine lignea del XIII secolo e il Santuario a lei dedicato, sito sul Lago di Paola o di Sabaudia, la cui esistenza è attestata prima del X secolo, curato dalla medesima Confraternita già nel 1798;
- c) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi, nonché alla conservazione dei beni culturali, di cui alla lettera b);
- d) compiere opere di misericordia verso i Confratelli ammalati o anziani e verso i bisognosi nelle varie necessità e far celebrare SS.Messe in suffragio dei Confratelli e benefattori defunti.

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE

Art.5

La Confraternita partecipa alla celebrazione solenne in onore di S.Maria della Sorresca e alle processioni con la propria divisa, che è costituita:

a) per gli uomini: da camice liturgico, con cingolo e mozzetta di colore celeste; sulla mozzetta è apposta l'immagine di S.Maria della Sorresca;

b) per le donne: da medaglia appesa al collo con nastro di colore celeste; sulla medaglia è raffigurata l'immagine di S.Maria della Sorresca.

Capitolo II

AMMISSIONE NELLA CONFRATERNITA

Art.6

Possono far parte della Confraternita i fedeli battezzati di ambo i sessi che:

- a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b) diano pubblicamente testimonianza di vita cristiana;
- c) siano nativi o residenti in San Felice Circeo;
- d) accettino il presente Statuto della Confraternita.

Possono inoltre far parte della Confraternita, quali Soci Onorari, senza diritto di voto, anche i non nativi o non residenti in San Felice Circeo, che ne facciano espressa domanda.

Art.7

I minori di 18 anni possono aderire come aspiranti, vestire la divisa, senza diritto di voto.

Art.8

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'interessato e indirizzata al Priore, corredata da certificato di nascita e di Battesimo e da attestato di buona condotta rilasciato dal proprio Parroco, qualora il richiedente risieda fuori della Parrocchia di S.Felice Martire; per i minori la domanda deve essere controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.

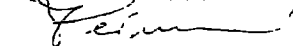
Art.9

Il Priore propone la domanda al Consiglio di Amministrazione che si pronuncerà con voto segreto dei partecipanti. In caso di parità dei voti si rinvia la decisione ad altra votazione, da tenersi a distanza di almeno un mese, per raccogliere ulteriori informazioni.

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE



Art.10

Il Priore informerà per iscritto il richiedente della avvenuta accettazione. Da tale data deve trascorrere il periodo di un anno perché il nuovo iscritto possa esercitare il voto attivo nell'Assemblea e un periodo di almeno tre anni perché possa candidarsi a far parte del Consiglio o ricevere altri incarichi.

Il Priore informerà ugualmente per iscritto il richiedente, qualora la domanda sia stata respinta.

Art.11

Non possono essere ammessi a far parte della Confraternita coloro che:  
a) abbiano abbandonato la fede cattolica o testimoniato contro di essa o siano incorsi nella scomunica (can.316 §1 del CDC);

b) vivano in situazione coniugale irregolare;

c) siano perseguiti per atti criminosi;

d) siano causa di discordia all'interno della Confraternita e non siano rispettosi dell'Autorità Ecclesiastica.

Art.12

Coloro che, legittimamente ammessi, vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art.11 o siano inadempienti amministrativamente e, ammoniti per iscritto dal Priore per due volte, non provvedano entro tre mesi a porre rimedio, vengono espulsi.

Art.13

L'espulsione deve essere ratificata dal Consiglio e comunicata per iscritto dal Priore all'interessato. A questi è data la possibilità di ricorrere all'Ordinario Diocesano, a norma dei cann.57, 221 e 1734 del CDC.

Art.14

L'Ordinario ha facoltà di sospendere l'attuazione del provvedimento di espulsione, richiedendo al Consiglio di riesaminare il caso, secondo le indicazioni che egli riterrà di dare, per una composizione in via bonaria (can.1446 §1 del CDC).

Capitolo III

DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

Art.15

Ogni confratello deve possedere la propria divisa da indossare la sera di Pentecoste e il giorno della festa solenne di S.Maria della Sorresca (lunedì dopo Pentecoste). La indosserà inoltre nelle processioni solenni.

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

*Handwritten signature*  
CANCELLIERE

Art.16

All'atto dell'iscrizione i nuovi soci dovranno versare un contributo stabilito dal Consiglio.

Art.17

Tutti i soci sono tenuti a contribuire annualmente con una quota periodicamente aggiornata dall'Assemblea su proposta del Consiglio. E' in facoltà di ognuno di versare libere elargizioni.

Art.18

Chi si assenta per cinque volte, consecutive, nel corso dell'anno dagli incontri formativi e dalle assemblee, senza una valida giustificazione, da vagliarsi nel Consiglio, sarà fraternamente ammonito dal Priore per iscritto. Se persisterà nell'assenza sarà ammonito circa l'eventualità della sua espulsione. Se nell'anno successivo risulterà recidivo, sarà espulso dalla Confraternita, perdendo qualunque diritto. Sarà considerato dimissionario anche chi non versa la quota annuale per due anni consecutivi, malgrado gli inviti a regolarizzare.

Art.19

Coloro che, espulsi a norma dell'art.11, chiedano nuovamente di essere riammessi nella Confraternita, devono dare prova di aver cambiato vita e fare una ritrattazione per iscritto.

Art.20

Sono esentati dalle processioni coloro che hanno compiuto il 65° anno di età e i malati. Costoro, qualora risulti difficoltoso partecipare anche alle riunioni periodiche e di Assemblea, presenteranno al Priore domanda scritta. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi. I malati e gli anziani si uniranno ai propri confratelli con la preghiera e l'offerta della propria sofferenza.

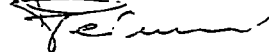
Art.21

Ogni Confratello deve avere copia dello Statuto della Confraternita e osservarne le prescrizioni. Tale copia viene consegnata all'atto dell'accettazione.

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE



Capitolo IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art.22

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea dei Soci o Confratelli;
- b) il Consiglio.

L'ASSEMBLEA

Art.23

L'Assemblea è costituita da tutti i Confratelli regolarmente iscritti da almeno un anno.

Essa ha poteri relativi alla vita della Confraternita a norma dei cann. 119 e 315 del CDC e del presente Statuto.

Art.24

L'Assemblea è convocata in forma ordinaria due volte l'anno:

- a) entro febbraio per l'approvazione del bilancio annuale;
- b) almeno 15 giorni prima della festa di S.Maria della Sorresca (lunedì dopo Pentecoste);

L'Assemblea è convocata in forma straordinaria tutte le volte che il Priore, su proposta del Consiglio o del Padre Spirituale o di 1/3 degli iscritti aventi diritto al voto attivo, lo ritenga opportuno.

E' in facoltà dell'Ordinario Diocesano richiedere al Priore la convocazione dell'Assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno. In caso di inerzia vi provvede direttamente.

Art.25

Le convocazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono effettuate mediante avviso contenente l'ordine del giorno da affiggere nella bacheca della Chiesa di S.Felice Martire in San Felice Circeo e del Santuario di S.Maria della Sorresca: tale avviso deve rimanere affisso almeno due domeniche consecutive prima dell'Assemblea.

Per la convocazione dell'Assemblea si può utilizzare anche la notifica personale.

Art.26

Per la validità delle sedute si richiede in prima convocazione la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno mezz'ora, è sufficiente qualsiasi numero, purché costi che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto.

Diocesi di Latina Terracina Segre Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CONFRATTE  
*[Firma]*

Art.27

Le Assemblee ordinarie siano tenute in giorni diversi dagli incontri periodici di formazione.

Art.28

L'Assemblea:

- a) elegge il Priore, i due Consiglieri, il Cassiere o Tesoriere e i tre Revisori dei Conti;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) approva il Regolamento interno e gli aggiornamenti di esso;
- d) delibera, su proposta del Consiglio, la quota annuale che i Confratelli dovranno pagare e la quota dei nuovi iscritti;
- e) autorizza il Priore, su proposta del Consiglio:
  - 1) a compiere atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio gli atti di locazione, vendita, acquisto, permuta, o meglio tutti gli atti negoziali dispositivi;
  - 2) a proporre o resistere in giudizi civili, penali, amministrativi e tributari, tranne i casi di urgenza.

Art.29

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice: la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto attivo. Non è ammesso il voto per delega. Il Priore, su proposta del Consiglio, può chiedere il voto segreto. Ogni deliberazione presa su argomenti non all'ordine del giorno è nulla.

IL CONSIGLIO

Art.30

Il Consiglio è composto da:

- a) Priore;
- b) Due Consiglieri;
- c) Cassiere o Tesoriere;
- d) Padre Spirituale - Rettore, a pieno diritto, quale rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica.

Art.31

Il Consiglio opera anche quale Consiglio di Amministrazione, a norma del can.1280 del CDC, e si avvale della collaborazione di un Segretario.

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE  
*F. Esposito*

Art.32

Il Consiglio:

- a) redige l'ordine del giorno delle Assemblee;
- b) decide con voto segreto l'accettazione dei richiedenti e ratifica gli atti di espulsione dei membri (artt. 9, 13 e 18 del presente Statuto);
- c) delibera l'esonero dei Confratelli dalla partecipazione alle Processioni e dagli incontri e Assemblee (art. 20);
- d) elegge il Segretario nella seduta di insediamento;
- e) propone all'Assemblea la quota per i nuovi iscritti e il contributo annuale da parte dei Soci (artt. 16 e 17);
- f) propone all'Assemblea i benefici spirituali e materiali di cui rendere partecipi i Confratelli;
- g) autorizza il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione e fissa il limite della somma liquida di cui può disporre il Cassiere;
- h) autorizza, nei casi di urgenza, il Priore a resistere in giudizio, fermo restando il portato normativo cui all'art. 34 lettera m);
- i) cura i festeggiamenti in onore di S.Maria della Sorresca in piena collaborazione con il Padre Spirituale - Rettore e nell'osservanza delle vigenti leggi ecclesiastiche.

Capitolo V

GLI UFFICIALI

Art. 33

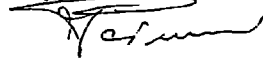
Tutti coloro che ricoprono incarichi prendono il nome di Ufficiali della Confraternita.

Essi esercitano il proprio ufficio a titolo completamente gratuito e non sono esenti dalla quota annuale (art. 17).

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE





Art. 34

Il PRIORE, eletto dall'Assemblea:

- a) è il Moderatore della Confraternita, a norma del can.318 del CDC;
- b) è il legale rappresentante della Confraternita e mantiene i rapporti con l'Ordinario Diocesano e con gli uffici della Curia;
- c) attende alla conservazione dei beni immobili e mobili della Confraternita e del Santuario di S.Maria della Sorresca in Sabaudia;
- d) convoca il Consiglio e l'Assemblea e ne presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'Assemblea elettorale e dell'Assemblea indetta dall'Ordinario Diocesano a norma dell'art.24 del presente Statuto;
- e) coordina l'attività della Confraternita esortando i Confratelli alla partecipazione alle riunioni di formazione e curando gli scopi istituzionali del sodalizio;
- f) accerta il diritto dei Confratelli a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, sull'elenco fornito dal Segretario, e propone al Delegato Vescovile la nomina degli scrutatori;
- g) accetta le domande di iscrizione alla Confraternita, che, sentito il Padre Spirituale, sottopone all'approvazione del Consiglio; comunica quindi per iscritto agli interessati l'avvenuta accettazione o il rifiuto (art. 10);
- h) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto, informandone per iscritto gli interessati (artt. 12 e 13);
- i) presenta all'approvazione del Consiglio i bilanci consuntivi e preventivi entro il mese di gennaio e quindi all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di febbraio e infine li sottopone alla convalida dell'Ufficio Amministrativo Diocesano entro il mese di marzo;
- l) firma ogni atto di pagamento e di riscossione insieme al Cassiere;
- m) procede alla stipula dei contratti, promuove e resiste nei giudizi a norma degli artt. 28 e 32 del presente Statuto, previa autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano per gli atti di straordinaria amministrazione. In quest'ultimo caso, qualora sia sfornito dell'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, ne risponde in proprio;
- n) coordina, d'intesa col Padre Spirituale - Rettore, la festa solenne di S.Maria della Sorresca, munendosi delle autorizzazioni civili;
- o) coordina la partecipazione dei Confratelli nelle varie Processioni;

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE

*[Firma]*

p) provvede a far celebrare SS.Messe per il bene della Confraternita e in suffragio dei Confratelli e benefattori defunti.

Art.35

I CONSIGLIERI, eletti dall'Assemblea, collaborano con il Priore per la buona conduzione della Confraternita, nella ricerca del bene religioso e morale dei Confratelli.

Art.36

Tra essi, colui che ha riportato più voti nell'elezione, sostituisce il Priore per gli atti ordinari, quando questi sia legittimamente impedito, rispondendo del suo operato al Priore, al Consiglio e all'Assemblea. Per gli atti di straordinaria amministrazione si munirà della delega scritta del Priore, oltre a quanto previsto dall'art. 34 lettera m).  
- In assenza definitiva del Priore gli subentra fino al termine del mandato, fermo restando l'art.54; in tal caso le funzioni saranno assunte dal 2° Consigliere.

Art. 37

Il CASSIERE o TESORIERE, eletto dall'Assemblea, ha il compito di:

- a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti, con firma congiunta del Priore;
- b) custodire diligentemente i libri di cassa con la relativa documentazione, annotando ogni operazione finanziaria in ordine cronologico e con numero progressivo sul registro mastro;
- c) aggiornare l'elenco dei morosi, comunicando i nominativi al Consiglio;
- d) redigere i bilanci consuntivi e preventivi.

Il Cassiere disporrà di una somma liquida stabilita dal Consiglio (art.32 lettera g)), mentre la somma eccedente sarà depositata su libretto bancario o su conto corrente bancario o postale, intestati alla Confraternita. I prelievi avverranno dietro firma congiunta del Priore e del Cassiere.

Per le spese effettuate senza autorizzazione il Cassiere ne risponde in proprio in tutte le sedi competenti.

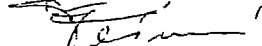
Art.38

I REVISORI DEI CONTI, eletti dall'Assemblea in numero di tre, verificano i bilanci redatti dal Cassiere e presentati dal Priore, prima di proporli all'approvazione dell'Assemblea. Partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di intervento e di voto. Il Consiglio non può deliberare senza la presenza di almeno un Revisore dei Conti.

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE



Art.39

Il PADRE SPIRITUALE è lo stesso Parroco di S.Felice Martire in San Felice Circeo.

E' anche RETTORE del Santuario di S.Maria della Sorresca in Sabaudia, di cui ha la chiave, insieme al Priore e all'Incaricato della cura del Santuario.

Nella Confraternita rappresenta l'Autorità Ecclesiastica.

E' membro del Consiglio e dell'Assemblea.

In particolare:

a) promuove il culto di S.Maria della Sorresca, specialmente nel Santuario e nella Confraternita;

b) coordina la Liturgia nel Santuario di S.Maria della Sorresca;

c) presiede le celebrazioni solenni nel Santuario, specialmente nella festa solenne di S.Maria della Sorresca, avvalendosi della collaborazione di altri Sacerdoti per la celebrazione delle SS.Messe e del Sacramento della Penitenza;

d) guida i membri della Confraternita ad una testimonianza cristiana sempre più viva, attraverso gli incontri periodici di formazione spirituale, momenti di preghiera ed altre forme con cui esprime la sua paternità spirituale;

e) dà il parere per l'ammissione dei nuovi iscritti e invita il Consiglio a decidere l'espulsione dei Confratelli resisi indegni di appartenere alla Confraternita;

f) partecipa a pieno diritto alle riunioni del Consiglio;

g) sottoscrive nella qualità i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea; pone il visto sulle liste da presentare all'Ordinario Diocesano prima delle elezioni, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, sulle deliberazioni approvate dal Consiglio e dall'Assemblea; qualsiasi deliberazione mancante di tale visto è da ritenersi inefficace, se non interviene una speciale ratifica da parte dell'Ordinario Diocesano;

h) cura l'adempimento dei suffragi per i Confratelli defunti e degli eventuali legati;

i) è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti religiosi e civili in onore di S.Maria della Sorresca;

l) mantiene rapporti con il Parroco di SS.ma Annunziata in Sabaudia, nel cui territorio è sito il Santuario di S.Maria della Sorresca, al fine di promuovere una comune azione pastorale.

Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE

*[Firma]*

Art.40

Il SEGRETARIO è eletto dal Consiglio nella seduta di insediamento e termina il suo mandato con la proclamazione del nuovo Consiglio. Può essere rieletto senza limiti di tempo.

E' persona che gode di stima per onestà e competenza; partecipa a tutte le riunioni del Consiglio senza diritto al voto.

Per la peculiarità del suo compito può anche non essere membro della Confraternita; in tal caso non ha diritto al voto nell'Assemblea e potrà godere di una gratifica annuale, stabilita dal Consiglio.

Deve essere confermato dall'Ordinario Diocesano.

Il Segretario ha il compito di:

a) verbalizzare le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e dare lettura del verbale;

b) verificare il numero legale per la validità delle riunioni;

c) registrare le assenze dei Confratelli nelle riunioni e nelle Processioni, riferendo al Consiglio;

d) compilare l'elenco degli aventi diritto al voto attivo e passivo;

e) curare la corrispondenza;

f) ordinare e custodire l'archivio, non consentendo ad alcuno di sottrarre documenti, recuperando quelli siti presso terzi;

g) redigere e aggiornare l'inventario dei beni mobili e immobili della Confraternita e degli arredi sacri e oggetti preziosi del Santuario.

Art.41

L'INCARICATO DELLA CURA DEL SANTUARIO di S.Maria della Sorresca viene scelto dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

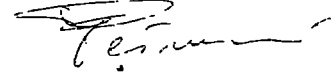
Ha, come il Rettore e il Priore, la chiave del Santuario, che custodisce con la massima cura, con il compito di aprire e chiudere il Santuario ad orari prestabiliti o in tempi straordinari, permettendo l'afflusso dei pellegrini, la celebrazione delle SS.Messe, curando il decoro del Santuario, informando di ogni cosa il Rettore e il Priore.

Gli orari di apertura e chiusura del Santuario saranno stabiliti dal Rettore - Padre Spirituale, sentito il Parroco di SS.ma Annunziata in Sabaudia.

Diocesi di Latina Terracina Santa Marinella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE



## Capitolo VI

### ELEZIONI

#### Art.42

La data delle elezioni è fissata dal Consiglio uscente, entro due mesi dalla data della sua scadenza, d'intesa col Delegato Vescovile che dovrà presiedere l'Assemblea elettiva.

#### Art.43

Alle votazioni possono partecipare tutti coloro che:

- a) sono iscritti alla Confraternita da almeno un anno compiuto;
- b) sono in regola con la quota annuale di pagamento;
- c) non sono incorsi in provvedimenti disciplinari di espulsione.

#### Art.44

Il Segretario avrà cura di disporre l'elenco degli aventi diritto al voto.

Il voto è segreto, libero e incondizionato; è espresso su scheda, escludendo ogni altra forma, anche quella per acclamazione; non è ammesso il voto per delega, né per corrispondenza.

I presenti impossibilitati a votare saranno aiutati da Confratelli da loro prescelti, purché non candidati.

#### Art.45

Possono essere eletti tutti gli aventi diritto al voto, iscritti nella Confraternita da almeno tre anni. Non possono essere eletti coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici.

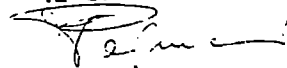
#### Art.46

Il Consiglio uscente preparerà due liste:

- a) la prima, per l'elezione del Priore e dei due Consiglieri, composta da non meno di cinque nomi e non più di dieci;
- b) la seconda, per l'elezione del Cassiere e dei tre Revisori dei Conti, composta da non meno di cinque nomi e non più di dieci.

Diocesi di Latina Terracina Segna Priverno  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL CANCELLIERE



Art.47

Le due liste, munite del visto del Padre Spirituale, saranno presentate dal Priore uscente all'Ordinario Diocesano, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, per ottenerne l'approvazione.

In caso di mancata approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano si provveda alla sostituzione dei candidati non accettati, fino all'approvazione definitiva.

Art.48

Il Delegato Vescovile che presiede l'Assemblea per le elezioni, sentita la proposta del Priore, nomina due scrutatori tra i non candidati, che saranno assistiti dal Segretario nelle operazioni.

Art.49

Ogni votante riceverà due schede:

- a) sulla prima scheda sarà segnata la prima lista;
- b) sulla seconda scheda sarà segnata la seconda lista.

Art.50

Ogni votante ha facoltà di esprimere tre preferenze sulla prima scheda e quattro sulla seconda, segnando una crocetta a lato dei nominativi.

Art.51

Viene eletto Priore colui che ha conseguito il maggior numero di voti nella prima lista e, in ordine decrescente i due Consiglieri. A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione alla Confraternita e, in caso di parità di iscrizione, il maggiore in età.

Art.52

Qualora uno degli eletti venga meno in maniera definitiva, gli succederà chi lo segue in Consiglio, così che divenga Consigliere il primo dei non eletti, fino al compimento del triennio, fermo restando l'art. 54.

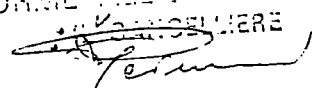
Art.53

Viene eletto Cassiere colui che ha conseguito il maggior numero di voti nella seconda lista e, in ordine decrescente, i tre Revisori dei Conti, conforme agli artt.50 e 51.

Art.54

Il Priore e il Cassiere non debbono avere vincoli di parentela naturale o acquisita, fino al quarto grado incluso (can. 108 del CDC).

Diocesi di Latina Terracina Sesto Priverno  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

  
CASSIERE

Art.55

Gli eletti devono essere confermati dall'Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 317 e 318 del CDC.

Art.56

Tutte le cariche durano tre anni e sono esercitate a titolo volontario gratuito.

Il Priore e il Cassiere possono essere eletti solo per un secondo triennio consecutivo. Per ulteriori candidature devono trascorrere almeno tre anni.

Capitolo VII

SOCI ONORARI

Art.57

Possono essere ammessi nella Confraternita come Soci Onorari tutti coloro che si siano resi grandemente benemeriti della Confraternita o del Santuario di S.Maria della Sorresca.

Art.58

Per essere ammessi come Soci Onorari devono avere i requisiti dei Confratelli effettivi, conforme agli artt.6 lettera a) b) d) e 11.

Art.59

Possono essere ammessi come Soci Onorari anche i Chierici e i Religiosi, i non nativi e non residenti in San Felice Circeo, in deroga agli artt.1 e 6 lettera c).

Art.60

L'ammissione dei Soci Onorari deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Art.61

I Soci Onorari non godono di voce attiva né passiva; sono esenti dalla tassa di iscrizione e dalla tassa annuale.

Partecipano dei benefici spirituali della Confraternita e, qualora lo desiderino, possono essere presenti alle riunioni e Assemblee e vestire la divisa della Confraternita.

Diocesi di Latina Terracina Sezione Privato  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Cassiere  
*[Firma]*

Capitolo VIII

MEZZI ECONOMICI

Art.62

Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a) redditi di beni mobili e immobili;
- b) quote di iscrizione;
- c) quote annuali dei Confratelli;
- d) offerte di Confratelli, Soci Onorari, Enti e privati;
- e) offerte raccolte nel Santuario di S.Maria della Sorresca.

Art.63

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I bilanci e i registri di amministrazione sono soggetti all'esame dell'Ufficio Amministrativo Diocesano e all'approvazione del Consiglio Diocesano per gli affari Economici.

Capitolo IX

NORME TRANSITORIE

Art.64

Il Regolamento interno della Confraternita deve essere presentato all'Ordinario Diocesano per l'approvazione entro un anno dalla data di promulgazione del presente Statuto.

Art.65

Il presente Statuto andrà in vigore dalla data di promulgazione.

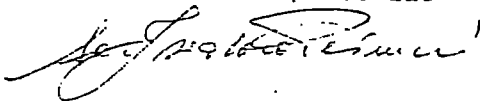
DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

Prot. n.50/89/Dc

Visto: si approva.

Latina 24 aprile 1989

Il Cancelliere Vescovile



L'Ordinario Diocesano



Diocesi di Latina Terracina Sezze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

